

TI_GERICHTE 50.2019.13 vom 15. Oktober 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2019.13

FR: TI_GERICHTE 50.2019.13 du 15 octobre 2019

IT: TI_GERICHTE 50.2019.13 del 15 ottobre 2019

Regeste

Anticipata immissione in possesso. Progetto stradale

Erwägungen

E. 3

Lespr); che per quanto concerne i progetti stradali, l'art. 26 cpv. 3 Lstr stabilisce che il Tribunale d'espropriazione può autorizzare l'anticipata immissione in possesso sulla base della decisione d'approvazione del progetto stradale esecutiva; si presume, soggiunge la norma, che senza l'anticipata immissione in possesso l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio (art. 26 cpv. 3 Lstr; cfr. STA 52.2012.2 del 2 novembre 2012); a differenza dell'art. 51 cpv. 1, primo periodo Lespr, tale disposto - che si rifà all'art. 39 cpv. 4 della legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11) - crea la presunzione che, senza l'anticipata immissione in possesso, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio; che il proprietario interessato può comunque opporsi all'anticipata immissione in possesso, rovesciando la presunzione legale, ossia rendendo verosimile che l'ente pubblico non corre alcun pregiudizio; che nella fattispecie il progetto stradale è divenuto definitivo con la sentenza di questo Tribunale del 27 ottobre 2018; che rimangono quindi unicamente da evadere le pretese espropriative concernenti l'indennità in favore della ricorrente; l'accoglimento della richiesta dell'ente pubblico non pregiudica o compromette comunque questo esame, ritenuta la presenza agli atti di numerose fotografie, del rapporto richiesto dai giudici di prime cure al geometra revisore, ingegnere iscritto nell'apposito registro (art. 41 cpv. 1 della legge federale sulla geoinformazione [LGI; RS 510.62], 43 ss. dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale [OMU; RS 211.432.2], 9 della legge sulla misurazione ufficiale [LMU; RL 216.300]) tenuto a rispettare scrupolosamente le regole dell'arte (vedi art. 1 dell'ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale; OTEMU; RS 211.432.21), in merito ai punti di confine della particella della ricorrente, del rapporto datato 11 gennaio 2017 dello stesso geometra, nonché delle svariate planimetrie che attestano i confini del fondo sulla base delle varie mutazioni intervenute nel corso degli anni; che come indicato anche nella decisione impugnata, con riferimento alla STA 50.2004.4 del 16 settembre 2004 consid. 2.3, in questa fase procedurale non è indispensabile fornire indicazioni più precise circa l'area colpita da un evento espropriativo; l'estensione esatta sarà precisata nella sentenza di stima, riprendendo i dati che emergeranno dalla procedura di misurazione ufficiale in corso (il deposito pubblico degli atti è stato pubblicato il 21 luglio 2020; cfr. FU 58/2020 del 21 luglio 2020, pag. 5875), oppure, qualora necessario, facendo eseguire una valutazione puntuale da parte del geometra revisore e confrontandola con la terminazione definitiva della part. _____ ad opera realizzata; che a dipendenza di queste risultanze e dell'estensione della ciclopista, i segni di confine che si trovano attualmente in loco potranno se del caso essere riposizionati come in

precedenza; sotto questo profilo non si è nemmeno in presenza di un danno irreparabile, contrariamente a quanto insiste nel sostenere, a torto, la ricorrente; che a ciò aggiungasi che quest'ultima, sia dinnanzi all'autorità inferiore, sia nel presente ricorso, non adduce particolari argomenti per contestare l'urgenza per l'ente espropriante, presunta per legge, di poter disporre della superficie oggetto di esproprio, già prima della definizione degli aspetti espropriativi; che nulla osta pertanto alla conferma dell'immissione in possesso anticipata dei diritti espropriati decretata dai giudici di prime cure; che sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve pertanto essere respinto; che l'emaneazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame; che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr); non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalle ricorrenti, rimane a loro carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.